



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale

Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, lì 30/04/2021

Prot. 152

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Previdenza CGIL
LORO SEDI

OGGETTO: Criterio di determinazione degli oneri di riscatto nei casi di esercizio di facoltà che comporti la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Ulteriori chiarimenti. Circolare INPS n. 54/2021

Care compagne e cari compagni,

vi informiamo che l'INPS, con circolare n. 54 del 6.4.2021, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo la modalità di determinazione degli oneri di riscatto nei casi di liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo.

Con circolari INCA n. 41 del 12.2.2020 e n. 175 del 20.5.2020 abbiamo precisato che a seguito dell'esercizio di facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo (opzione per il sistema contributivo di cui alla L. n. 335/1995 e s.i.m., opzione donna, computo nella gestione separata e totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2006):

- 1) l'onere di riscatto che sarebbe stato calcolato con il sistema della riserva matematica viene determinato secondo il criterio del calcolo "a percentuale" (effettuato quindi con il criterio "contributivo" anziché "retributivo");
- 2) per i soli riscatti dei periodi dei corsi universitari di studio, è possibile richiedere anche il calcolo dell'onere a percentuale "agevolato". Per questa tipologia di riscatto da valutare nel sistema contributivo, infatti, il richiedente può scegliere la quantificazione dell'onere con il metodo a percentuale "ordinario" (comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997) oppure a percentuale "agevolato" (comma 5-quater dello stesso articolo).

Il punto 1) riguarda tutte le tipologie di riscatto (riscatto lavoro all'estero, riscatto periodi corrispondenti all'astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, ecc.). Pertanto, l'onere di ogni riscatto che andrebbe determinato con il sistema della riserva matematica, nei casi di esercizio di una delle predette facoltà, sarà invece calcolato secondo il criterio del calcolo "a percentuale". Prendiamo, ad esempio, un riscatto di un periodo di lavoro subordinato svolto all'estero anteriormente al 1° gennaio 1996 il cui onere andrebbe valutato col criterio della riserva matematica: se il richiedente esercita l'opzione al sistema contributivo - precedente o contestuale alla domanda di riscatto - l'onere di riscatto sarà determinato con il criterio a percentuale "ordinario".

Il calcolo dell'onere con il criterio a percentuale "agevolato", come precisato al punto 2) di cui sopra, si applica soltanto ai riscatti dei corsi universitari di studi da valutare nel sistema

contributivo (comma 5-quater dell'art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, introdotto dall'art. 20 c. 6 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019).

Per chi ha esercitato una delle facoltà che consente di calcolare la pensione con il sistema contributivo, l'onere del riscatto dei corsi di laurea viene quindi determinato interamente con il criterio "a percentuale" – agevolato o ordinario in base alla scelta dell'assicurato - anche per i periodi collocati nel sistema di calcolo retributivo.

Rammentiamo che il calcolo dell'onere di riscatto con il criterio "contributivo" viene determinato con le seguenti modalità:

- a percentuale "ordinario", in base alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda (o minor periodo se anzianità inferiore a 12 mesi) e all'aliquota contributiva di finanziamento vigente nella gestione ove opera il riscatto alla data di presentazione dell'istanza;
- a percentuale "agevolato", in base al livello minimo imponibile annuo dei commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche del FPLD.

Di seguito riportiamo gli ulteriori chiarimenti forniti dall'INPS sui lavoratori che esercitano la facoltà di opzione per il sistema contributivo, di totalizzazione e di cumulo.

Opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, della L. n. 335/1995 e s.m.i.)

Come è noto, per esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i. bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

- un contributo precedente al 1.1.1996;
- un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
- almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dal 1.1.1996.

E' comunque valida l'opzione esercitata entro il 1° ottobre 2001 da coloro che possiedono un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995.

La facoltà di opzione per il sistema contributivo può essere esercitata sia nel corso della vita lavorativa, sia al momento del pensionamento.

Nei casi in cui l'interessato **eserciti la facoltà di opzione al sistema contributivo nel corso della vita lavorativa**, occorre distinguere le tre seguenti diverse fattispecie:

1. Se si esercita l'opzione al sistema contributivo e successivamente si presenta la domanda di riscatto, i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi richiesti per l'esercizio dell'opzione sopra citati, già accertati alla data dell'opzione accolta. Pertanto, qualora l'assicurato raggiunga con il riscatto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995, l'opzione già esercitata rimane comunque ferma. Il sistema di calcolo applicabile per determinare l'onere del riscatto è quello a percentuale - su richiesta "agevolato" se riguarda un corso universitario di studio - anche per i periodi collocati antecedentemente al 1° gennaio 1996.

Esempio: lavoratore iscritto presso il FPLD con una anzianità contributiva al 31.12.1995 pari a 15 anni e 35 anni di contribuzione complessiva. A maggio 2018 esercita l'opzione al sistema contributivo. Successivamente, a maggio del 2020 l'assicurato presenta istanza di riscatto del corso di laurea pari a 3 anni collocati temporalmente dal 1977 al 1979. Anche se con il riscatto raggiunge 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, l'opzione precedentemente esercitata rimane comunque ferma. L'onere di riscatto è determinato con il calcolo a percentuale (su richiesta "agevolato").

2. Se si esercita l'opzione al sistema contributivo contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi richiesti per l'esercizio dell'opzione sopra citati. Pertanto, se per effetto dei periodi da riscattare l'assicurato matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, l'opzione al contributivo non viene accolta e, per periodi di riscatto collocati nel sistema retributivo, l'onere sarà determinato con criterio della riserva matematica. Diversamente, se si maturano i requisiti richiesti per l'opzione, il sistema di calcolo applicabile per determinare l'onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. In questi casi, la quota di onere relativa al riscatto degli eventuali periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'opzione deve essere versata in unica soluzione.

Esempio: lavoratore iscritto presso il FPLD con una anzianità contributiva al 31.12.1995 pari a 15 anni e 35 anni di contribuzione complessiva. A maggio 2020 esercita l'opzione al sistema contributivo e contestualmente presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a 3 anni collocati temporalmente dal 1977 al 1979. Poiché per effetto del riscatto matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, l'istanza di opzione non viene accolta e l'onere di riscatto sarà determinato con il criterio della riserva matematica.

Altro esempio: lavoratore iscritto presso il FPLD dopo il 1° gennaio 1996 con un'anzianità contributiva complessiva, a maggio 2020, pari a 13 anni. A maggio 2020 presenta domanda di opzione al sistema contributivo e contestualmente istanza di riscatto del corso di laurea pari a 4 anni collocati temporalmente fino al 31.12.1995. I periodi da riscattare rilevano per l'esercizio dell'opzione: per effetto del riscatto viene infatti perfezionato sia il requisito di almeno un contributo anteriore al 1.1.1996, sia il requisito di 15 anni di contribuzione. L'onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento ad un contributo settimanale necessario all'acquisizione della qualifica di iscritto al 31.12.1995 e con il calcolo a percentuale (a richiesta “agevolato”) per il restante periodo. L'onere corrispondente ai 2 anni di riscatto necessari per poter optare va versato in unica soluzione.

3. Se si presenta domanda di riscatto e successivamente si esercita l'opzione, l'onere di riscatto viene definito con le regole ordinarie. Pertanto, viene applicato il criterio della riserva matematica per i periodi collocati nel sistema retributivo e il metodo di calcolo “a percentuale” (anche agevolato se trattasi di riscatto corso universitario di studio) per i periodi collocati nel sistema contributivo. I periodi già acquisiti alla data dell'esercizio dell'opzione - compresi quelli con riferimento ai quali, alla medesima data, è stato versato il relativo onere di riscatto - rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi richiesti per l'opzione sopra citati. Il sistema di calcolo applicato per determinare l'onere del riscatto, se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell'esercizio dell'opzione. Tuttavia, come chiarito nella circolare INPS n. 106/2019 (punto 3), se è iniziato il pagamento rateale, si può interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata e presentare, per il periodo residuo, nuova domanda di riscatto da valutare con il criterio contributivo “a percentuale” (bisogna però fare attenzione poiché se con l'accredito dei periodi già riscattati si raggiungono 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, l'opzione non sarà accolta e, pertanto, neanche la residua quota potrà essere determinata con il metodo contributivo). Invece, se il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere, si può ritirare la domanda, esercitare l'opzione e riproporre domanda di riscatto mutando i criteri di calcolo dell'onere.

Esempio: lavoratore iscritto presso il FPLD con una anzianità contributiva al 31.12.1995 pari a 15 anni e 20 anni di contribuzione complessiva. A maggio 2015 presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a 4 anni collocati temporalmente dal 1976 al 1979. L'onere è determinato con il criterio della riserva matematica. Successivamente, a maggio del 2018 presenta domanda di opzione al sistema contributivo. Con i 3 anni già riscattati e acquisiti l'assicurato matura 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. L'opzione non viene accolta e l'interessato non può chiedere la rideterminazione dell'onere già versato (per i primi 3 anni) e da versare (per il restante anno) con il calcolo a percentuale.

Nei casi in cui **l'opzione al sistema contributivo viene esercitata al momento del pensionamento contestualmente alla domanda di riscatto**, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi necessari per l'opzione sopra citati. Il sistema di calcolo applicabile per determinare l'onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se riguarda un corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. Le modalità di pagamento dell'onere del riscatto sono diversificate (unica soluzione o rateizzazione) a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i periodi da riscattare.

Come è oramai noto, l'opzione diventa irrevocabile dal momento in cui produce “effetti sostanziali”. Con l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il metodo contributivo “a percentuale” anziché con riserva matematica, l'opzione esercitata, producendo effetti, diventa irrevocabile, anche se con i periodi riscattati dopo l'opzione si perfeziona un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995.

A tale proposito, con la circolare in oggetto, l'Istituto precisa che il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa a periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti previsti per l'opzione (vedi “Altro esempio” alla fattispecie n. 2 di cui sopra), rende irrevocabile l'esercizio della predetta facoltà, avendo quest'ultima prodotto effetti.

Rammentiamo che ai lavoratori optanti che non hanno maturato entro il 31.12.2011 i requisiti per l'opzione e per il diritto a pensione (in base alla normativa vigente a tale data) si applicano i requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (circolari INPS nn. 35 e 37 del 2012 e paragrafo 6.1 del messaggio INPS n. 219/2013).

In altre parole, le lavoratrici e i lavoratori optanti non possono accedere né alla pensione anticipata a 64 anni di età (nel 2019-2022) con 20 anni di contribuzione effettiva qualora l'importo del trattamento non risulti inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (art. 24, comma 11, della L. n. 214/2011), né al pensionamento di vecchiaia al compimento del settantunesimo anno di età (nel 2019-2022) con 5 anni di contribuzione effettiva.

Inoltre, per gli optanti è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell'opzione (articolo 2 c. 18 L. n. 335/1995, pari a € 103.055,00 nel 2021).

L'INPS precisa che per i dipendenti pubblici in servizio nei settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro (magistrati, personale militare, ecc.), optanti per il sistema contributivo, non opera l'esclusione dal massimale contributivo previsto dall'articolo 21 della legge n. 26/2019: detta deroga si riferisce solo ai lavoratori iscritti dal 1.1.1996 e non si estende agli optanti per il sistema contributivo (vedi circolare INPS n. 93/2019 e messaggio INPS n. 2847 del 2019).

La domanda di opzione al sistema contributivo va presentata, telematicamente dal portale INPS, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.

Con il pagamento dell'onere di riscatto, che rende irrevocabile l'opzione al sistema contributivo, la certificazione presente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” del menu “Gestione”.

Totalizzazione dei periodi assicurativi (D.Lgs. n. 42/2006 e s.m.i.)

Dopo l'emanazione della circolare n. 6/2020, abbiamo chiesto alla Direzione Centrale INPS di includere nei nuovi criteri di determinazione dell'onere di riscatto anche coloro che accedono ai trattamenti pensionistici in totalizzazione, sia per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, sia nelle singole gestioni dove viene applicato questo calcolo (vedi circolare INCA n. 41 del 12 febbraio 2020).

In un primo momento l'INPS ha esteso questa possibilità a chi accede alla pensione in totalizzazione da liquidare "interamente" con il sistema di calcolo contributivo (vedi circolare INCA n. 175 del 20.5.2020).

Finalmente, dopo un'altra nostra richiesta, con la recente circolare in oggetto, l'INPS chiarisce che la possibilità del calcolo a percentuale dell'onere di riscatto – su richiesta "agevolato" se riguardante il corso universitario di studio – si estende alle domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione:

- da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo;
- limitatamente alle singole gestioni ove il pro-rata sia da liquidarsi esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (anche a seguito della scelta indicata dal richiedente nella domanda di pensione se in quella gestione ha maturato il diritto autonomo a pensione).

In questi casi i periodi da riscattare rilevano ai fini:

- del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione;
- della verifica del perfezionamento di un diritto autonomo a pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto;
- della determinazione del sistema di calcolo del pro-rata di pensione a carico della gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto.

Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2006, la prestazione in totalizzazione viene determinata con il sistema di calcolo contributivo in regime di opzione. A seguito della direttiva del Ministro del Lavoro del 2.3.2006, se il lavoratore raggiunge il "diritto autonomo a pensione" in una determinata gestione di un Ente previdenziale pubblico, tale pro-quota viene determinato con il sistema di calcolo previsto dal proprio ordinamento (retributivo/misto). L'interessato può comunque chiedere espressamente nella domanda di pensione l'applicazione del sistema di calcolo contributivo nella gestione dove perfeziona il diritto autonomo a pensione (messaggio INPS n. 16583 del 12.10.2012).

Pertanto, nei casi in cui in una o più gestioni sia prevista la liquidazione del pro-rata con il sistema retributivo/misto, il calcolo a percentuale dell'onere di riscatto si applica limitatamente alle singole gestioni che liquideranno esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (anche a seguito della scelta indicata dal richiedente nella domanda di pensione se in tale gestione matura il diritto autonomo a pensione). In sostanza, per poter usufruire del beneficio, l'interessato deve chiedere il riscatto nel fondo in cui il pro-rata sia liquidato con il sistema contributivo.

Nei casi in cui l'onere di riscatto è calcolato interamente con il criterio a percentuale anziché, in tutto o in parte, con il metodo della riserva matematica, i periodi riscattati non rilevano ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 per l'individuazione del sistema di calcolo del pro-rata di pensione a carico delle gestioni diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.

Cumulo dei periodi assicurativi (L. n. 228/2012 e art. 14 c. 2 L. n. 26/2019)

L'Istituto precisa che nei casi in cui l'onere di riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il metodo della riserva matematica, per effetto dell'esercizio della facoltà

di opzione è invece calcolato interamente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l'applicazione di tale ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, per l'individuazione del sistema di calcolo del pro-quota di pensione in cumulo, ai sensi dell'articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019), a carico delle gestioni diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.

Con l'occasione vi informiamo che su questo e su tutte le altre problematiche in regime di cumulo abbiamo già chiesto alla Direzione Centrale INPS un incontro. Sarà nostra cura, quindi, tornare sull'argomento per aggiornarvi costantemente.

Problematiche con sedi territoriali INPS e con la procedura di invio domande di riscatto

Alcuni territori ci hanno segnalato che l'INPS non ammette la possibilità di liquidazione della pensione opzione donna nei casi in cui la lavoratrice, in precedenza, abbia esercitato l'opzione al contributivo ai sensi della L. n. 335/1995 divenuta irrevocabile perché ha pagato l'onere di riscatto laurea con il sistema a percentuale "agevolato".

Il Collegio Legale Nazionale, da noi interessato ad esaminare l'interpretazione dell'Istituto, ritiene che ci siano elementi contestabili.

La scelta di accedere alla prestazione di pensione in opzione donna determina la precisa applicazione di un sistema di calcolo, quello contributivo. In questo non vi è né contraddizione né impedimento alla presenza di esercizio di opzione al contributivo in quanto entrambe le scelte effettuate producono lo stesso effetto ai fini del calcolo della prestazione pensionistica.

La prestazione in opzione donna, comportando la liquidazione di un trattamento integralmente calcolato con il contributivo, andrebbe ricondotto nella più ampia categoria dell'opzione contributiva, ovvero di tutte quelle fattispecie in cui si abdica il diritto di far valere contributi versati nel sistema retributivo propendendo per il sistema di calcolo contributivo.

L'Istituto ammette l'accesso alla prestazione nel caso in cui la domanda di riscatto agevolato sia presentata contestualmente alla domanda di pensione opzione donna, ma occorre rilevare che tale richiesta contestualità delle due domande non sia, in vero, richiesta da alcuna norma di legge.

Anche se trattasi di questione non riconducibile ad evidente e pacifica interpretazione per mancanza di specifica norma di legge, riteniamo, al momento, di attenersi alle indicazioni fornite con circolare INPS n. 6/2020 (punto 4.2) e con circolare INCA n. 41 del 12 febbraio 2020.

Per quanto riguarda il nuovo portale per le domande di riscatto e ricongiunzione, comunicato con circolare INPS n. 46/2021, al momento in cui scriviamo, registriamo l'impossibilità di trasmissione delle domande. Il sistema, infatti, restituisce il seguente messaggio: *"sono stati riscontrati errori durante l'esecuzione della richiesta....."*.

Torneremo sull'argomento non appena ripristinata la procedura e, nel frattempo, vi invitiamo a segnalarci gli eventuali ulteriori errori che si dovessero presentare.

Disposizioni varie in materia di opzione

Con circolare n. 35/2012, l'INPS ha precisato che la facoltà dell'opzione è limitata esclusivamente alla scelta del sistema di calcolo interamente contributivo mentre, per il diritto a pensione, agli optanti *"si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione*

anticipata, introdotte dall'art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della presente circolare)".

Per l'accesso ai trattamenti pensionistici degli optanti, il messaggio INPS n. 219/2013 rimanda ai punti 1.1 e 2.1 della circolare n. 35/2012 e precisa che per il trattamento pensionistico di vecchiaia *"non si deve verificare il requisito relativo all'importo della pensione, non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamente per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996"*.

Visto le scarse istruzioni sulle pensioni in opzione, a maggio dello scorso anno abbiamo inviato una richiesta chiarimenti alla Direzione Centrale INPS riguardante, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo e dei benefici di cui all'art. 1, commi 40 e 7, della legge n. 335/1995 per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1.1.2012.

Successivamente, con risposta del 7.8.2020 ad un apposito quesito sull'applicazione dei benefici di cui all'art. 1, comma 7, della legge 335/1995 sulle pensioni anticipate in regime di opzione (il quesito riguardava l'inclusione/esclusione dei versamenti volontari nel computo dell'anzianità contributiva), la Direzione Centrale dell'INPS ha precisato *"In particolare, i lavoratori che dal 1° gennaio 2012 optano per il sistema contributivo avendo maturato, dalla stessa data, i requisiti per l'esercizio della stessa, conseguono la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con i requisiti di accesso a pensione previsti dall'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995.*

Tuttavia al trattamento pensionistico conseguito con l'opzione al contributivo in parola, si applicano le disposizioni proprie del sistema contributivo (v. p. 6 del messaggio 219 del 2013), tra le quali l'articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995 e smi in merito ai criteri di valutazione dell'anzianità contributiva per le pensioni anticipate.

In base al predetto articolo, ai fini del computo dell'anzianità' contributiva per le pensioni anticipate nel sistema contributivo non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

Non trova, di contro applicazione l'articolo 22 della legge n. 153 del 1969 che richiede, invece, per le pensioni dell'AGO cui si applica il regime retributivo, che dell'anzianità contributiva prevista dalla legge per l'accesso a pensione, almeno 35 anni siano "effettivi", conseguiti, cioè, al netto della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione.

Nel caso di specie, escludendo dal computo dell'anzianità contributiva le 17 settimane di versamenti volontari, l'interessata non perfeziona le 2175 settimane di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24 comma 10 della legge 214 del 2011".

Visto l'incertezza che si è creata anche da parte delle sedi territoriali dell'Istituto, come CePa, abbiamo più volte chiesto all'INPS di emanare una circolare riepilogativa sull'argomento.

L'Istituto ora annuncia una successiva circolare dove verranno riepilogate le disposizioni sulla facoltà di opzione per il sistema contributivo, comprese quelle relative ai requisiti pensionistici, alle regole del sistema contributivo applicabili, nonché ai rapporti con gli istituti del cumulo dei periodi assicurativi.

Torneremo sull'argomento dopo l'emanazione di tale circolare.

Cari saluti.

p. l'Area Previdenza
Caterina Di Francesco

La Coordinatrice
Gabriela Mella

p. il Collegio di Presidenza
Vera Lamonica

Sede Centrale - Via G. Paisiello, 43 - 00198 Roma - Tel. +39 06 855631 - Fax +39 06 85563268
politiche-previdenziali@inca.it